

Baronia e giurisdizione

Walter Chiesa

L'ascesa al trono di Maria Teresa d'Asburgo (1740) è generalmente considerato il momento del passaggio dall'antica concezione amministrativa e statale di origine feudale, caratterizzata dall'esistenza di territori aventi tradizioni ed ordinamenti diversi, a quella basata sulla centralizzazione e l'unità dello stato.

Non solo negli anni immediatamente precedenti le riforme teresiane, ma fin dai secoli XVI e XVII (se non prima), ci fu un naturale e progressivo decadimento del sistema feudale vigente nella monarchia asburgica ed in particolare nella Contea di Gorizia. Qui la situazione esistente nel XVII secolo era tale che non si disponeva nemmeno di un elenco ufficiale e completo dei feudi; le investiture non venivano più regolarmente rinnovate né venivano nominati i commissari che avrebbero dovuto impartirle localmente.

Se è vero che l'Imperatore Ferdinando III aveva ordinato la «denuncia dei feudi», è anche vero che attorno a questo suo ordine si accesero subito lunghe discussioni e trat-

tative per cui alla fine esso non sortì alcun effetto.

Grande era allora la confusione in campo monetario ed assai diffusa l'evasione fiscale.

Anche il settore giudiziario era in condizioni di estrema frammentazione in quanto la funzione giurisdizionale era esercitata da numerose istituzioni, diverse tra loro per natura e per organizzazione, le quali tendevano a sottrarsi a qualsiasi forma di controllo.

In un tale perdurante stato di cose non può destare meraviglia che la Camera Imperiale non abbia saputo resistere alle allettanti somme di danaro che le venivano offerte per il conferimento di nuove prerogative giurisdizionali e che sia stata indotta ad alienare, specie nel XVII secolo, molti terreni demaniali.

Nei confronti della maggior parte della popolazione (quella non nobile) residente al di fuori della capitale della Contea di Gorizia, ove non era dato di godere del privilegio del foro cittadino (oltreché del tribunale riservato ai nobili), la giustizia era

esercitata da privati signori e giurisdicenti (con l'eccezione di taluni enti religiosi come i monasteri di Santa Chiara e di Sant'Orsola e di qualche città come Aquileia) ai quali ne era stata affidata l'amministrazione.


Ovviamente l'esercizio della giustizia da parte di tutti costoro era basato su concessioni e diplomi sovrani i quali potevano risalire ad epoche assai lontane, che si perdevano anche nel buio dei secoli, ovvero essere di data relativamente recente, se non addirittura attribuibili alla stessa Maria Teresa d'Asburgo.

In quest'ultimo caso essi traevano per lo più origine dallo smembramento di giurisdizioni già esistenti.

In definitiva il territorio della Contea si presentava come un mosaico di distretti giurisdizionali, a ciascuno dei quali era preposto un ente giudiziario locale (o meglio un «giudizio locale» chiamato Ortsgericht) di cui era titolare un privato.

I distretti giurisdizionali erano di estensione assai variabile, tanto che in taluni casi arrivarono a comprendere addirittura una sola borgata o





Il palazzo dei conti Coronini, settecenteschi giurisdicenti a San Pietro, in una immagine della fine del secolo scorso. (Collezione Simonelli).

un gruppetto di case all'interno di un paese.

Nei giudizi locali della Contea di Gorizia la grafomania, le lungaggini e la voluta complicazione delle formule giuridiche (per cause anche futili) obbligavano i villici al versamento di continui tributi al capo della località ed al «suo giudizio». Al fine di poter meglio comprendere quali fossero state le speciali caratteristiche e le peculiarità proprie della Giurisdizione di S. Rocco, che più chiaramente emergeranno dai successivi paragrafi, si è stimato utile (anche a scopo di raffronto) di passare dapprima in rassegna i vari tipi di «giudizi locali» esistenti nella Contea di Gorizia e l'organizzazione che li distingueva.

Grazie al pregevole lavoro del Dorsi (bibl. 1), veniamo ad apprendere che i «giudizi locali» potevano essere di due grandi categorie: i «Giudizi Signorili» ossia della Signoria (o Herrschaft) e le semplici «Giurisdizioni» (Gerichtbarkeit).

La Giurisdizione poteva rappresentare solamente una delle prerogative spettanti al Signore locale nei confronti degli abitanti non nobili del suo distretto. Intermediario dell'autorità sovrana, il Signore svolgeva nel suo territorio, e con i propri mezzi, tutta una serie di funzioni pubbliche riguardanti l'esazione fi-

scale, la sanità, la coscrizione militare, il mantenimento delle truppe in transito ed infine l'amministrazione della giustizia.

Oltre a queste prerogative di carattere «pubblico», il Signore ne possedeva anche altre di carattere più propriamente «privato», come la riscossione dai contadini che coltivavano i fondi a lui soggetti, di prestazioni reali e/o personali denominate «rabortte» (1). Queste ultime, assai variabili da luogo a luogo, erano accuratamente registrate nei cosiddetti «Urbari» padronali.

Per i contadini sottoposti al rapporto di sudditanza la figura del «Giurisdicente» (Gerichtsherr) si identificava quindi con quella del «padrone fondiario» (Grundherr).

Ci informa ancora il Dorsi (bibl. 2) che, se negli altri «Paesi ereditari» asburgici era prevalente (fra le Giurisdizioni private) quella del «giudizio signorile» or ora descritta, nella Contea di Gorizia e poi anche in quella di Gradisca, prevaleva la forma della «semplice Giurisdizione» (Gerichtbarkeit) che, all'opposto della Signoria, aveva un carattere esclusivamente «pubblicistico».

In altri termini, se è vero che il «giurisdicente» esercitava le sue funzioni pubbliche (ed in particolare amministrava la giustizia) entro la cerchia del suo distretto, è anche ve-

ro che in tale ambito territoriale egli era privo di qualsiasi prerogativa di tipo «signorile». Il «giurisdicente» non era altro che un nobile proprietario terriero, non necessariamente fra i più ricchi, il quale, sebbene investito di determinati poteri pubblici, non fruiva (al di fuori di questi) di alcuna posizione di supremazia nei confronti degli altri proprietari terrieri del suo distretto giurisdizionale e dei loro subalterni. Questa forma di «semplice giurisdizione» era quella prevalente, sia nel circondario di Gorizia che nell'area del Collio e di quella posta lungo il basso corso dell'Isonzo. Di contro, la forma del «Giudizio Signorile» era tipica del Carso, della valle del Vipacco e dell'alta valle dell'Isonzo (a settentrione di Gorizia).

Se è vero che gli Asburgo, subentrati nel governo della Contea dopo la morte dell'ultimo conte-sovrano (1500), mantennero inizialmente in vigore il preesistente ordinamento amministrativo che prevedeva una ripartizione della giurisdizione fra «Capitani» e «Gastaldi locali» (da un lato) e «Gastaldo del Paese» (dall'altro), è anche vero che, nel corso dei secoli XVI e XVII, quei territori che erano ancora rimasti sotto la diretta autorità del sovrano (in quanto erede dei Conti di Gorizia), subirono un lento processo di frazionamento e di alienazione ai privati, e ciò a causa del progressivo diffondersi di concessioni, per lo più a titolo oneroso, di «Signorie» e «Giurisdizioni».

Il «Capitanato di Plezzo», i boschi erariali (gestiti dall'amministrazione camerale delle foreste) ed alcune limitate porzioni di territorio ubicate nei più immediati sobborghi di Gorizia (che era quanto restava della originaria giurisdizione del «Gastaldo del Paese») costituivano gli unici territori goriziani che, alla fine del XVIII secolo, erano ancora rimasti sotto la diretta autorità del sovrano (bibl. 3).

Ma non basta; accadde anche che certe limitazioni originariamente presenti nelle concessioni sovrane riguardanti le giurisdizioni venissero un po' alla volta eluse. Anzi, molti

privati giunsero al punto di esercitare la giurisdizione in nome proprio arrogandosi la cosiddetta «seconda istanza» ed il «criminale maggiore», anche quando essi non erano affatto previsti nel Diploma di concessione sovrana.

Non di rado la giurisdizione si tramutò in un semplice accessorio della proprietà terriera e quindi, analogamente a quella, divenne negoziabile, alienabile, frazionabile, ipotecabile, secondo le più comuni forme del diritto privato.

Specialmente quando la sua acquisizione era avvenuta a titolo oneroso, la giurisdizione fu anche considerata un diritto da sfruttare per i benefici economici che era in grado di produrre, divenendo in tal modo una sorgente di continui abusi verso quelle disgraziate parti che si affidavano al giudizio locale (bibl. 3).

I Giurisdicenti di San Rocco

La storiografia goriziana è alquanto scarsa di notizie (talvolta anche

imprecise) sulle vicende riguardanti la Giurisdizione e Signoria di San Rocco, soprattutto per quanto attiene alle sue origini.

Il Czoernig (bibl. 4) nel trattare delle alienazioni, investiture e conferme di feudi, quali si ebbero nel XVII secolo nella Contea di Gorizia, ci informa che: «Nel 1647, contro il versamento di 3038 talleri, Vincenzo de Ottenon (sic!) riceve la conferma della Giurisdizione di San Rocco, San Pietro e le due Vertoiba, e gli viene conferita la Giurisdizione di Sant'Andrea». Un vasto territorio a sud di Gorizia venne in tal modo unificato ed assoggettato ad un medesimo giurisdicente.

Tuttavia lo stesso Czoernig, poche pagine prima (bibl. 5), aveva affermato che fu nel 1649 che «Vincenzo Ottmann ottenne (dall'imperatore Ferdinando III) la Giurisdizione civile e penale a San Pietro, San Rocco, Vertoiba superiore ed inferiore».

Carlo Morelli di Schönfeld, nel trattare delle «giurisdizioni civili e criminali concesse a particolari nel secolo XVII» (bibl. 6), ci conferma

che: «Ferdinando III ... investì (7 ottobre 1649) Vincenzo Ernesto Ottmann della Giudicatura civile e criminale nei villaggi di San Pietro, di San Rocco e di Vertoiba superiore ed inferiore» aggiungendo anche qualche notizia su un certo Francesco Lodovico Ottmann, il quale nel 1641 fu candidato (assieme a Carlo Soardi, Cesare Neuhaus e Giovanni Maria Brumatti, che restò eletto) alla carica di Cancelliere nella Contea di Gorizia.

Da documenti d'archivio venuti recentemente alla luce (e meglio analizzati nel seguito) si è appreso che, oltre agli Ottmann (per quanto se ne sa, i primi giurisdicenti) ed ai Sembler (gli ultimi), anche vari membri delle nobili famiglie dei Coronini e dei de Simonetti ebbero a che fare con San Rocco e la sua Giurisdizione. In particolare viene citato il nome del nobile Francesco Antonio Coronini, peraltro ricordato per le sue attività militari dallo stesso Czoernig (bibl. 7) con le seguenti parole: «Francesco Antonio Coronini (figlio di Giovanni, delegato cittadino) fu titolare di un reggimento liccano, comandante di Licca e Corbau, partecipò alla conquista di Kainizza. Morì nel 1709, ucciso da ribelli nella Licca» (2).

In effetti anche il Czoernig aveva accennato (bibl. 8) ad un certo esponente della famiglia Coronini, di nome Giovanni Battista, il quale ... «acquistò attraverso la moglie Maddalena de Simonetti la Giurisdizione di San Pietro, San Rocco, Sant'Andrea e Vertoiba superiore ed inferiore».

Nel catalogo alfabetico del Cavaliere Castellini (bibl. 9) indicante l'aggregazione alla nobiltà patrizia di varie famiglie nobili, troviamo, nel 1659, la famiglia Simonetti.

Altre notizie su questa casata, limitate, purtroppo, alle sole annotazioni battesimali, matrimoniali e mortuarie, possono venire desunte dal ben noto repertorio dello Schiviz von Schivizhoffen (bibl. 10).

Per quanto attiene, invece, alla famiglia dei nobili Sembler, che furono gli ultimi ed i più conosciuti Signori e Giurisdicenti di San Roc-



Imbocco della via Alviano di Gorizia. In questo sito sorgeva il settecentesco portone, detto del Schönhaus (Fototeca Mario Muto).



Il cimitero ebraico in una mappa del Comune Censuario di Valdirose (Rosenthal) dell'anno 1926. Esso fu un importante punto di riferimento per la determinazione dei confini della settecentesca giurisdizione di San Rocco. (Istituto degli Studi Ebraici della Mitteleuropa, Gorizia).

co, si è ritenuto utile ed opportuno trascrivere interamente qui di seguito tutto quanto (e non è molto) su di essi ebbe a scrivere Carl Czoernig (bibl. 11).

«I Semler (Sembler) erano nel secolo XIV tra i patrizi di Norimberga. Odorico S. visse attorno al 1330, i figli del suo pronipote Martino, Luca e Mattia, fondarono tre rami della famiglia. I discendenti del primo rimasero a Norimberga, il nipote del terzo, Giacomo, ebbe un figlio di nome Ambrogio che venne a Gorizia e vi diventò patrizio nel 1627. Giulio S. von Scharffenstein fu, sotto Ferdinando III, consigliere imperiale, amministratore forestale nel Friuli, in Istria e sul Carso e deputato, commissario dell'Imperatore dal 1646 al 1648. Suo figlio Giulio Andrea, Capitano di Plezzo, venne innalzato alla dignità di barone dall'Imperatore Leopoldo I e sposò la ricca Susanna Proy von Burkwalde. Anche suo figlio Giulio Felice era capitano di Plezzo, e suo nipote Giovanni Andrea, Signore di Wasserleonburg, GIUDICE DI SAN ROCCO, Schoenpass, Scariano e Cavaliere del Santo Sepolcro, fu uomo eruditissimo nelle scienze giuridiche, al quale si ricorreva spesso per consiglio; si distinse per religiosità e beneficenza.

Suo figlio Giulio fu l'ultimo della casata; sua figlia si maritò col conte Ferdinando de Attems (ramo di S. Croce) che assunse il nome di Attems - Sembler».

Il riscatto pagato ai turchi

Un inedito documento (la copia notarile di un contratto) risalente all'anno 1697, oggi custodito all'Archivio di Stato di Trieste (bibl. 12), viene ad illuminarci sul modo in cui la Giurisdizione di San Rocco passò dalla famiglia Coronini a quella dei Sembler.

Apprendiamo così che a provocarne (sia pure indirettamente) il passaggio furono addirittura i turchi.

Costoro, catturando in battaglia presso Kanizsa (Canissa) il nobile (Francesco) Antonio Coronini, presero un forte riscatto per la sua liberazione (1683?).

Quest'ultimo fu pagato in gran parte dal parente Ludovico Coronini (precisamente nella misura di tremila fiorini alemanni) ed in minore misura (mille fiorini) dalla Convocazione degli Stati provinciali di Gorizia.

In pratica, però, i complessivi quattromila fiorini furono anticipa-

ti (sotto forma di prestito) dal barone Andrea Sembler. Grazie alla sua pronta disponibilità finanziaria il prigioniero venne rilasciato in un breve lasso di tempo.

Tardò invece la restituzione del capitale prestato, tanto che gli eredi del barone Andrea Sembler (nel frattempo deceduto) adirono alle vie giudiziarie, ottenendo come immediato indennizzo una parte dei beni di proprietà del conte Ludovico Coronini. Quest'ultimo, tuttavia, volle ben presto rientrare in possesso dei propri beni e propose perciò agli eredi Sembler di scambiarli con quei terreni che, nel frattempo, gli erano stati ceduti dal suo parente conte Antonio, il riscattato dai turchi.

Fra i beni che con questa operazione passarono agli eredi Sembler c'era «... incluso un pezzo della Giurisdizione di San Rocco, cioè tutta la villa, e quello che è oltre la strada a man dritta nell'uscire dal portone di Schönhaus ed indi proseguendo pure a man dritta di detta strada sino alla Sepoltura degli Ebrei con tutti li vignali compresi sotto detta Giurisdizione verso l'Iscuro, eccettuata la Pradaria, la quale detto Sig.re Conte Ludovico risserva per Se con tutta la detta strada come antico con tutto quello che a man sini-

stra di detta strada, principiando dalla Porta della Fortezza e dall'istesso Portone di Schönhaus, e proseguendo conforme li suoi confini, compreso tutto il Refutto, ed campi in Fratta, e con tutti li comunali, ed proprietà di quelli dall'una e dall'altra parte d'essa strada nominata di sopra sino al Bosco Panoviz, ed alli precitati vignali, ed Bosco Loch ed altri suoi confini ...» In considerazione dell'interesse che il documento di cui sopra può avere per la storia di San Rocco (e di Gorizia in genere), si è stimato utile fornirne, qui di seguito, l'integrale e fedele trascrizione.



(copia)

1697. Ind.e 5. il giorno veramente di martedì li 15. gennaio. Fatto in Gorizia in casa di me Nod.o alla sottos.ta presenza.

Dove essendo, che l'Ecc.za Sig.r Lud.o Coronino Conte del S.R.I. et Cromperch, Sig.re di Cerou di Sopra, Prebazina, Gradiscuta, Schönpass, Maresciale in questo Ill.mo Contado di Gorizia, di sua Maestà Ces.a Camariere, Direttore e Supremo Capitano nella Contea di Vinadol, Licha, Cosbana, e Porti Marittimi, avesse pigliato ad prestito dal q.m. Ill.mo Sig.re Andrea Lib.o Bar. Sembler fiorini tre Milla Allemani di lire 5.5 l'uno, ed un scritto d'altri fiorini mille di lire 4.10 per fiorino, che l'inclita Convocazione di Gorizia era debitrice al medesimo Bar: Sembler, con il quale dinaro-altro-aggiunto, il predetto Ecc.mo Sig.r Conte Coronino come curatore dell'Ill.mo Sig.r Antonio Coronino Conte del S.R.I. e Cromperch moderno Capitano di Licha, lo riscattò dalle mani de Turchi et prigionia di Canisa, come è notorio, ed avendo ulteriormente l'Ill.mi. Sig.ri Figlioli ed Eredi di detto qm. Sig.r Bar. Sembler cercato giudicialmente la restituzione del sudetto Capitale con suoi utili da detta Ecc.za Sig. Ludovico che restò alla fine condannato et etiam contra suoi benni eseguito, come appare nell'atti della Cancelleria dell'Ill.ma Nobiltà alli quali ecc.

Quindi è, che volendo esso Ecc.mo Sig.r Conte Ludovico recuperare li proprii suoi benni mediante altri benni cessegli dal Sig.r Antonio Conte Coronino, personalmente costituito avanti li sot-

toscritti testimonij, e me Nod.o per se, in ragione di libero, ed in perpetuo salvi gli aggravj specificati nella stima a chi, ha dato, ceduto alli ill.mi Sig.ri eredi Bar. Sembler; per essi presenti stipulanti, accettanti et riceventi l'ill.mo Sig.re Guglielmo Lib: Bar: de Rassauer loro curatore, e molto Reverendo Don Andrea Morelli sacerdote loro legittimo interveniente, le case, et benni distesi nella stima del ..., dalle Parti lodata ed approvata con tutte le sue abenze e pertinenze, ragioni ed azioni, accessi e regressi ac cum omnibus iuribus, incluso un pezzo della Giurisdizione di S. Rocco, cioè tutta la villa, e quello è oltre la strada a man dritta nell'uscire dal Portone di Schönhaus, ed indi proseguendo pure a man dritta di detta strada sino alla Sepoltura degli Ebrei con tutti li vignali compresi sotto detta Giurisdizione verso l'Iscur, eccettuata la Pradaria, la quale detto Sig.re Conte Ludovico risserva per Se con tutta la detta strada come anco con tutto quello che a man sinistra di detta strada, principiando dalla Porta della Fortezza e dall'istesso Portone di Schönhaus, e proseguendo conforme li suoi confini, compreso tutto il Rafutto, ed campi in Fratta, e con tutti li comunali, ed proprietà di quelli dell'una e dall'altra parte d'essa strada nominata di sopra sino al Bosco Panoviz, ed alli precitati vignali, ed Bosco Loch ed altri suoi confini, che dovranno porsi per governo delli Sig.ri contraenti per il prezzo di Ducati 4117: lire 3:8 di Lire sei per Ducato, ma perché il credito delli Sig.ri Bar: Sembler è di Ducati 4131 lire 5:6 come appare nella prima carta di sodetta stima se gli resta ancora Ducati 14. lire 1:18 e così esso Ecc.mo Sig.re Conte Ludovico Coronino ha dato, contato ed effettivamente esborsato essi Ducati 14 lire 1:18 in tanta buona corrente ed usuale moneta, li quali furono alla presenza de sottoscritti testimonij e me Nodaro, ricevuti, ed a se tirati dal Molto Rev.do Don Morelli, il quale anco ricevette il scritto Originale di fiorini mille di debito dell'Inclita Convocazione per non aversi ne di quello ne degli interessi prevaluto li Sig.ri Con: Coronini.

Stante dunque la sopradetta cessione di benni, restituzione del scritto originale di fiorini mille, ed atteso l'esborso come sopra fatto li predetti Ill.mo Sig.re Guglielmo Lib. Bar. de Rassauer curatore dell'Ill.mi Sig.ri Eredi Bar: Sembler, ed Molto Rev.do Andrea Morelli loro legittimo interveniente, si chiamano taciti, contenti e pienamente sodisfatti d'ogni e qualunque pretesa che avevano o potesse avere contro sudetta Ecc.za Signo-

re Conte Ludovico Coronino sopradetto, facendoli a tal segno final remissione, quiettazione, et patto perpetuo di mai più addimandare cosa alcuna, rinunciando ad ogni eccezione, costituendosi sino la quale, anzi ex nunc, e promettendo tutte le cose contenute nel presente istrumento sempre avere ferme, ratte e gratte, attendere, mantenere, ed osservare, non contraddire, ne contravenire, ma anzi in e fuori di Giudizio diffendere sotto obbligazione di tutti li loro benni mobili, stabili, presenti e venturi, e particolarmente Sua Ecc.za Sig.re Conte Ludovico Coronino, et titoli, promette in proprijs la manutenzione delli Benni come sopra renunciati e permutati così, e con ogni altro miglior ed più valido modo.

Presenti li S. Andrea Sigon e Valantino Marcovig di Gorizia.

Testij avuti, e chiamati.

(: omissa aestimazione:)

Ego Petrus Paulus Scagnetti Goritien-sis Imp.li Auct.e Not.s praemissum instrumentum cum subjuncta aestimazione ex notis meis manu propria eduxi, subscripsi me in fid.m, et de more signavi ... S.S.V.L.

Cor mundum crea in me Deus.

Un altro inedito contratto (anch'esso in copia notarile) risalente all'anno 1722 ed ugualmente custodito (nel medesimo precedente fascicolo) all'Archivio di Stato di Trieste (bibl. 13) ci informa ancora che, «dopo le litti e differenze vertite» fra la Casa Coronini e quella dei Sembler, l'illustrissima contessa Orsola vedova Coronini e l'illustrissima Signora Anna Cattarina vedova del barone Sembler «... s'hanno ... aggiustate, accordate e convenute ... nel modo e forma che segue ...».

In breve, le clausole contenute nel nuovo contratto prevedevano (fra le altre cose) che l'illustrissima Signora Contessa Orsola ved. Coronini rinunciasse e cedesse alla Signora Anna Cattarina ved. Sembler «... la residua porzione della Giurisdizione di San Rocco statta riservata dal defonto ill.mo Signor Conte Ludovico Coronini ... con ogni gius, ragione, prerogativa ed osservanza che, ad essa ill.ma Casa Coronini s'aspettava, ed aspettar potesse ... Sicché in avvenire s'intenda la sudetta porzione

incorporata con l'altra Giurisdizione di San Rocco, e tutta unita integralmente di ragione degli ill.mi Signori Baroni Sembler ...»

Anche di questo interessante documento diamo, qui di seguito, l'integrale trascrizione, curata dal Sig. Ferruccio Dominis di San Rocco (3).



(copia)

Nel nome di Nostro Signore così sia, correndo l'anno di nostra salute 1722. Ind. e 15: li 18 del Mese di Maggio in giorno di lunedì fatto in Gorizia nella solita abitazione dell'infrascritta ill.ma Signora Orsola Con. Coronini, et a Cromperch partibus.

Ove essendo che fossero vertite tra l'ill.ma Casa Coronini ed ill.mi Signori Baroni Sembler liti e differenze, finalmente di comun consenso ancora sotto il 30 Marzo 1721 furono liquidate dal Sig: Francesco Del Conte Publico Perito, ed ridotto il debito dell'Ill.ma Casa Coronini verso l'Illustrissima Casa Sembler in Ducati novecento e ottantatre, lire due, soldi sette dico D. 983:2:7 come risulta dalla citata liquidazione, alla quale. Ora quivi personalmente esistente l'ill.ma Sig.ra Orsola ved.a Contessa Coronini ed à Cromperch con la presenza,

contento ed assistenza anco dell'Ill.mo Sig.r Livio del Sac:Rom:Imp: Conte de Lanthieri, qual Curatore dell'ill.mo Sig.r Gio: Carlo Con: Coronini minorene, volendo pagare e sodisfare all'ill.ma Casa Sembler il sudetto debito di D. 983:2:7 facendo a nome del pre nominato ill.mo Sig.r Con. Gio: Carlo s'è convenuta ed aggiustata con l'ill.ma Sig.ra Anna Cattarina ved.a Bar:Sembler qui presente qual legitima interveniente per l'ill.mi Sig.ri Bar:Pupilli, di lei figli, et per l'ill.mi Sig.ri Bar: di lei Cog.ti per i quali promette de ratto et rattificari facendo in proprijs, nel modo e forma che per altro anco apparisce nell'abbozzo qui annesso dalle medeme ill.me Parti sott'il giorno di oggi di proprio pugno sottoscritto, che resta ne miei registri registrato a maggior corroborazione del presente instromento., s'hanno dico aggiustate accordate ed convenute l'ill.me parti nel modo e forma che segue. Cioè la pre nominata ill.ma Sig.ra Orsola Contessa Coronini facendo a nome, et con l'assistenza come Sopra, assome in se il carico, et effettivamente s'obbliga di pagare agli intendenti del Pio Ospitale di Gorizia qual cessionario dell'ill.ma Casa Sembler in virtù d'instromento notato dal Sig. Giacomo Aloisio Nod.o al quale rimando, la summa di Ducati ottocento et undeci dico D. 811 di lire 6 l'uno con l'interesse dal giorno della celebrazione di detto instromento.

Per li residui poi Ducati centoottantatre lire due soldi sette, dico D. 183:2:7 con l'aggiunta d'altri D. 67 qui sotto specificati dall'ill.ma Sig.ra Contessa Orsola accordati con la residua Giurisdizione di S. Rocco in supplemento d'ogni altra pretesa, che in una Summa fano il Capitale di D. 250, la prelibatta Ill.ma Sig.ra Contessa s'obbliga di pagare, e corrispondere all'Ill.mi Sig.ri Bar. Sembler il suo interesse in ragione di 6. per 100. sino alla francazione sott'obbligaz.e di suoi benni in forma. E finalmente per supplimento e total adempimento ad ogni altra pretesa liquida, ò illiquida statta dall'Ill.ma Casa Sembler proposta in Giudizio Subordinatorio Seguito Sopra la facultà Coronini, la predetta Ill.ma Sig.ra Contessa Orsola facendo come sopra [indicato] ha dato ceduto, et liberamente renunciato alla predetta Ill.ma Sig.ra Anna Cattarina ved.a Sembler presente stipulante, et accettante a nome come sopra, la residua porzione della Giurisdizione di S. Rocco statti riservata dal defonto Ill.mo Sig.r Conte Ludovico Coronini con l'aggiunta anco della Summa di D. 67 dico Ducati Sessantasette come sopra specificati et incorporati nella Summa delli D. 250 di Capitale ut Supra adossatosi dando, cedendo e renunciando alla predetta Ill.ma Casa Sembler la predetta residua Giurisdizione con ogni gius, ragione, prerogativa ed onoranza che ad essa Ill.ma Casa Coronini s'aspettava ed aspettar



Una recente immagine del cimitero israelitico di Valdirose, oggi in territorio sloveno. (Istituto degli Studi Ebraici della Mitteleuropa, Gorizia).

potesse per clausulam solemnis constituti in forma, ad aver, tener, goder, constituens se, donec, quam imo ex nunc. Sicché in avvenire s'intenda la sudetta porzione incorporata con l'altra Giurisdizione di S. Rocco, e tutta unita integralmente di ragione dell' Ill. mi Sig. ri Bar: Sembler, con obbligo all' Ill. ma Sig. ra Contessa Coronini di mostrare li proprii Confini della medema ad effetto, promettendo de manutentione et evictione della premessa porzione cessa in Giudizio e fuori contra quoscumq. s sott' obbligazione in forma. Quali pagamenti, obbligazioni, ed accolazioni come sopra fatti dalla prelibata Ill. ma Sig. ra Con: Coronini ... quo Sopra., l'antedetta Ill. ma Sig. ra Anna Cattarina facendo sempre a nome dell' Ill. mi Sig. ri Suoi figli ed Ill. mi Sig. ri di lei Cognati, per i quali promette de ratto, et ratihibitione giudicial pretesa con la cessazione d'ogni atto, assolvendo e liberando l' Ill. ma Casa Coronini d'ogni ulterior molestia si per le pretese subordinate che per li sudetti D. 983:2:7 liquidati, ed altro., chiamandosi in virtù del presente instrumento pienamente sodisfatta, tacita e contenta, anzi facendogli final remissione, quietazione et patto perpetuo di mai più per se, addimandare dall' Ill. ma Casa Coronini cosa alcuna, fuori che le cose contenute espresse ed obbligate nel presente instrumento, renunciando ad ogni eversione di ragione e di fatto rei sic non gestae, laesionis enormis, et enormissimae, ed ad ogni benef. o delli communi e municipali in ampla juris forma.

Promettendo l' Ill. me Parti Suddette per Se, et nominibus ut Supra di mantenere, attendere ed operare il presente contratto, e tutte le cose contenute nel presente instrumento, ed a quelle di mai contrafare dire o venire per Se o interposte persone in Giudizio o fuori sotto vicendevolesse obbligazione de loro benni in forma, così; hoc et omni collata mihi Notario facultate praemissum instrumentum ad maturum consilium.

Presenti furono il Nob: ed Ec. mo Sig. r Andrea Bassini ed Sig. r Giacomo Aloisio Nod. ro alla pubblicazione del presente instrumento seguita solamente sotto il giorno delli 23 Febbraro 1723 nella sud. a Casa Coronini, pr. tibus et adstantibus omnibus suprannuminatis Ill. mis Partibus. Sic.

Segue il tenore dell' accordo abbozzato, ed sottoscritto dall' Ill. me Parti.

Gorizia nella solita abitazione dell' Ill. ma Sig. ra Orsola Contessa Coronini ed à Cromberg li 18 Maggio 1722.

Essendo statta fatta la liquidazione dal Sig. Francesco Del Conte tra l' Ill. ma Sig. ra Orsola sud. a med. te l' Ill. mo Sig. r Livio del S. R. I. Con: de Lanthieri qual Curatore dell' Ill. mo Sig. r Con: Carlo Minorene Con: Coronini d' una, ed l' Ill. mi Sig. ri Bar: Sembler med. te l' Ill. ma Sig. ra Anna Cattarina loro Sig. ra madre, e Cognata rispettivamente sotto li 30 Marzo 1721 dalla quale risultando esser restati Creditori detractis detraendis essi Sig. ri Bar: Sembler di D. 983:2:7 quali Ducati 983:2:7 l' Ill. ma Sig. ra Con: Coronini con assistenza come sopra ha pagato, e sodisfatto nella seguente forma cioè D. 811 s' obbliga pagare al Pio Ospitale di Gorizia qual Cessionario dell' Ill. ma Casa Sembler in virtù del Instrumento notato dal Sp. Sig. r Giacomo Aloisio al quale; coll' interesse dal giorno della celebrazione di esso instrumento, ed li residui cento e ottanta tre lire due soldi sette oltre aggiunti altri D. 67 dico sessanta sette, che in una Summa sono D. 250, con la Giurisdizione residua di S. Rocco statta risservata dal Def. to Ill. mo Sig. r Conte Ludovico Coronino, quale di presente si cede alli medemi Sig. ri Bar: Sembler, e ciò in supplemento di ogni altra pretesa illiquidata statta proposta in Giudi. o Subordinario Seguito Sopra la facoltà Coronini, per li quali D. 250 sino all' estinzione di questi l' Ill. ma Sig. ra Con: Orsola s' obbliga a pagare il suo solito interesse in ragione di 6 per 100 con promessa anco di mantenere ed osservare ed particolarmente s' obbliga de evictione et rispettivamente de manutentione in statu quo della cessa residua Giurisdizione, consentendo esse Ill. me parti che la presente Scrittura sij estesa da Nodaro Publico, cioè dal Sig. r Francesco Poli coll' estesa ulteriore di quelle clauseole che più de jure a total terminazione ed final remissione d'ogni contesa, ed in tanto per ora si sono sottoscritte di proprio pugno, così.

*Orsola Coronini
Anna Cattarina ved. a Sembler
Livio Conte Lanthieri*

Praemissum instrumentum cum subjuncta nota ab ill. mis Partibus subscripta, sic req. s Franciscus Ant. s Poli Pub. s (S. N.) Caesarea Auct. e Not. s in notam sumpsit, ac de suis originalibus fid. r eduxit, contulit et quia concordare invenit se ideo in fid. m autentice Sup. t ac app. s de more Sig. t S. S. V. E.

Goritiae die 5. Martij 1723.

Laus Deo sit Semper Amen.

Il riordino dei confini e delle giurisdizioni

In occasione della «misura delle terre» intrapresa a metà del secolo XVIII da Maria Teresa d'Asburgo, venne considerata l'opportunità di stabilire definitivamente i confini con la repubblica di Venezia, di quelli fra provincia e provincia ed infine di quelli fra i territori dei privati.

Il generale d'artiglieria Ferdinando Filippo conte Harsch, commissario incaricato di tale operazione, nominò procuratore fiscale il nobile Melchiorre Molina, esperto nel campo del diritto.

Alcuni inediti documenti custoditi all'Archivio di Stato di Trieste (bibl. 14) ci informano come il *Cesareo Regio Provinzial Consiglio delle Unite Principali Contee di Gorizia e Gradisca* richiedesse allora ai proprietari di terre nella Contea di Gorizia di giustificare il possesso dei loro beni (specie se di origine feudale) e di esibire altresì i diplomi che (eventualmente) li autorizzavano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Di particolare interesse per San Rocco è il seguente «promemoria» stilato dal Molina ed i conseguenti ordini emanati in relazione alla definizione dei confini.

Promemoria per il rilascio delli mandati o sian decretti.

Uno al Signor Andrea Libero Barone de Sembler di dover esibire una coppia degli Acquisti e Diploma della Giurisdizione di San Rocco con li suoi confini;

Il 2° al Signor Conte Coronini a Cronberg d'esibire la coppia dell'acquisto et rispettive vendite della Giurisdizione di S. Rocco, con il diploma et confini;

Il 3° al Signor Conte Coronini q. m. Gio: Batta d'esibire la coppia dell'acquisto, et Diploma della Giurisdizione di S. Pietro e suoi confini;

Il 4° al Conte Giacomo d'Edling d'esibire la coppia dell'Acquisto della porzione della Giurisdizione fu del Gastaldo del Paese col Diploma, et suoi confini.

Riportiamo, ancora, qui di seguito due interessanti «Ordini» emessi dal Molina nel mese di luglio del 1755:

Luglio 1755 n° 79

Ordine per li confini di S. Rocco

Dal Cesareo Regio Provinzial Consiglio delle Unite Principali Contee di Gorizia e Gradisca, si notifica al Signor Barone Andrea Sembler, qualmente egli debba esibire a mani del Cesareo Regio Fiscale Dr. Francesco Lovisoni nel termine perentorio di giorni otto una copia degli Acquisti, e Diploma della Giurisdizione di S. Rocco con li suoi confini, così.

Die 29 Julij 1755

Molina ...

30 Julij 1755

Luglio 1755 n° 80

Ordine per li confini di S. Rocco.

Dal Cesareo Regio Provinzial Consiglio delle Unite Principali Contee di Gorizia e Gradisca si notifica al Signor Gio. Carlo Conte de Coronini qualmente egli venghi obbligato d'esibire a mani del Cesareo Regio Fiscale Dr. Francesco Lovisoni nel termine perentorio di giorni otto copia dell'acquisto, respective vendite della Giurisdizione di S. Rocco con il Diploma e confini, così:

Die 29 Julij 1755

Molina ...

30 Julij 1755

La risposta del Coronini (che è stata ritrovata fra gli atti custoditi all'Archivio di Stato di Trieste) (bibl. 15) non tardò ad arrivare:

Agosto 1755 n° 62

All'Inclito Cesareo Regio Provinzial Consiglio delle Unite Principali Contee di Gorizia e Gradisca.

Per quanta diligenza avessimo noi usata nel scorere le scritture di Casa dell'Illustrissimo Signor Gio:Carlo di

S.R.I. Conte Coronini ed a Cronberg nostro Principale, non fu però mai caso di ritrovare ne l'acquisto ne il Diploma, ne confini delle Giurisdizione di S. Rocco, e per ciò ci riesce affatto impossibile di poter eseguire l'annesso grazioso ordine, con esibire a mani del Signor Dr. Francesco Lovisoni C.R. Fiscale la copia dell'acquisto e Diploma, che non l'abbiamo e che non sappiamo dove sia. Li esibiamo bensì di continuare ad investigare a mani di chi potesse quello essere, ed indi ritrovatolo consegnare al Signor Fiscale l'ordinataci copia in seguito di quella obbedienza, che sempre noi abbiamo professato ai venerati comandi di questo Cesareo Consiglio; a quell'effetto umilmente lo supplichiamo perchè si compiaccia d'ordinare la registrazione della presente nostra impossibilità d'esigere quanto, e successiva offerta d'avanzare l'ordinataci copia toties quoties ci riuscirebbe di ritrovarla e ci rassegniamo Di questo Cesareo Regio Prov.l Consiglio.

Devotissimi Servitori

l'intendenti dell'Illustrissimo

Signor Gio:Carlo del. S.R.I. Conte Coronini ed a Cronberg.

In ogni modo l'indagine promossa dal C.R. Provincial Consiglio inescò subito non solo una serie di intense ricerche di antichi diplomi d'investitura e di contratti di compravendita ma anche un lungo contenzioso confinario che comportò il tracciamento di nuove mappe (bibl. 16 e 17) oltreché inchieste, interrogatori, testimonianze etc. (bibl. 18).

Riportiamo a tal proposito la trascrizione di una lettera (bibl. 19) inviata dal barone Andrea Sembler Giurisdicente di S. Rocco all'*Eccellenza Signor Signor Baron Collendissimo il Signor Ferdinando Filippo del Sacro Romano Impero Conte d'Harrsch di Sua Sacra Cesarea Regia Maestà effettivo Consigliere di Stato, Generale di Artiglieria, Colonnello di un Reggimento d'Infanteria, Commissario Plenipotenziario nelle Unite Contee di Gorizia e Gradisca.*

Eccellenza Sig.r Sig.r Baron Collendissimo.

Giachè con il decreto delli 2 corrente seguito sopra il memoriale del Signor Cesareo Regio Fiscale Francesco Lovisoni, è stata ordinata la pubblicazione dell'esame da lui fatto seguire per rapporto alle differenze suscitate in ordine alli confini della mia Giurisdizione di San Rocco, supplico l'Ecc.za Vostra compiacersi ordinare al Sig.r Speditore dovermi consegnare una copia di detti esami erga con la possibile celerità, e per secondo, determinare una giornata ad effetto io possa successive l'Ecc.za V.ra a disinganare il Signor Fiscale con la dimostrazione dei confini miei giurisdizionali, et non aliter spero restar esaudito, e con li protesti in forma mi dichiaro dell'eccellenza V.a.

Devotissimo Servitore


Andrea Barone Sembler

Giurisdicente di San Rocco

La supplica del barone Sembler ed il Diploma di Maria Teresa

Nel mese di gennaio dell'anno 1753 il barone Giovanni Andrea Sembler si rivolse, in chiara lingua italiana (4), a Maria Teresa d'Asburgo con una lunga supplica-memoriale, con la quale, sostanzialmente, chiedeva il riconoscimento e la riconferma dei suoi diritti feudali.

Il documento (bibl. 20) è di particolare importanza, non solo perché apportatore di nuove conoscenze sulla genesi e sulle speciali caratteristiche e peculiarità della Giurisdizione di San Rocco (che, fra l'altro, godeva dell'inusuale privilegio di essere stata «proprietà privata» degli Ottmann con pieno diritto di «giudicatura dei nobili» ivi residenti), ma anche, e soprattutto, perché in esso vi è contenuto praticamente tutto quanto ebbe, in seguito, a concedere e/o confermare (con uno specifico diploma in lingua tedesca) la stessa Maria Teresa d'Asburgo. Le concessioni riguardavano principalmente la creazione di una



Mapa della Giurisdizione di San Rocco dei Baroni Semblar. (Archivio Storico Provinciale, Gorizia).

«Baronia» locale (con tutti i connessi privilegi) ed il conferimento del titolo di «Barone di San Rocco» al nobile Gio. Andrea Sembler ed ai suoi discendenti «in infinitum» (5).

Il testo della supplica è il seguente:

Sacra Cesarea Real Maestà Signora Signora Sovrana Clementissima

La dipendenza che professa un sudito al proprio Sovrano in ordine al riconoscimento del Dominio, positivamente, è una sogezion naturale comune a tutti e che tutti universalmente aver la devono, senza che questa sia capace dell'acquisto d'alcun merito che lo vedi segnalato, ma per opposto quanto una tal dipendenza viene accompagnata da più servigi ò col-l'armi ò nelle cose civili politiche o economiche prestati con la dovuta fedeltà al proprio natural suo Prencipe ne quali non s'abbia altra cura che l'adempirli con la maggior esateza, impiegandosi eziandio in modo tale che, posposti li particolari suoi interessi, restin li affari a se messi, ò economici o politici, comendati, non vi ha dubbio che una tal sogezio-ne, per esser singolare, è più che naturale a mottivo della quale coll'accrescer degli impieghi s'accrescon li meriti della Sovrana munificenza con titoli, premi ed onori ricompensatti che servono d'ingrandimento alla famiglia e decoro ai posterì.

Tale per appunto fu la cura e sogge-zione che professorono i miei antenatti all'Augustissima Casatta della Sac. Real Maestà Vostra mentre doppo aver pre-

statti fedeli serviggi tanto in tempo di guerra che in tempo di pace a Gio. Cristoforo, Ambrogio, Guglielmo e Giorgio fratelli Sembler, fu confermatto nell'anno 1620 il privilegio di Nobiltà dall'Imperatore Ferdinando Secondo di F.M. [felice memoria] nove anni avanti, cioè nel 1611 statto già alli stessi concesso con il predicatto de Scharfenstein dall'invittissimo Rudolfo Secondo.

Ambrogio figlio di Felice Sembler per 25 anni continui ha avuto l'onore di servire in figura d'intimo Segretario nell'Arciducatto d'Austria statto agregatto come Nob. Patricio alla provincia del Contado di Gorizia nel 1627: ed nel 1665 Gio: Andrea uno de di lui discendenti avuto il Governo del Capitaniatto di Plez per anni 15, fu eziandio con i suoi posterì arrolatto fra li Nobili Provinciali del Ducato della Carintia e nel 1686 onoratto col titolo di Barone del S.R.I. dalla [felice memoria] di Leopoldo Imperatore, Avo dell'M.V. ut in A:


Seguitando in tal guisa anche il defonto mio Padre Giulio Felice Sembler le pedatte degli suoi antenatti con impiegarsi in servizio de suoi sovrani, ha per sedici anni e mezzo continui presieduto al Governo del sudetto Capitaniatto di Plez come dalla sua resa di conto ed approvazione in B: Ora avendo io più anni assistito qual Assessore nella provincia della Carintia alla decisione delle cause forensi, e due volte ex officio stato as-sonto pure come Assessore del Tribunale di Gorizia, e riconoscendo l'essere della Augustissima Casa volendo eziandio che i miei posterì e discendenti riconschi-

no il loro stabilimento dalla liberalità e clemenza della M.V.

Essendo pertanto restata estinta la discendenza e famiglia di Vincenzo Ernesto Otman d'Ottensee e Römershausen, al quale ed ai suoi eredi, dalla benigna F.M. [felice memoria] di Ferdinando Secondo Imperatore, fu graziosamente concessa in proprietà la giurisdizione della villa di S. Pietro, comprensiva d'altre quattro ville contigue, cioè Vertoiba Inferiore, Vertoiba Superiore, S. Andrea e S. Rocco, esistente nel Contado di Gorizia ut in C: e graziatta questa con positiva graziosa conferma dal invittissimo Carlo Sesto di felice memoria, degnissimo Genitore della M.V.: sogionta al soprascritto Privilegio C: fol. 15 fronte terg.: nella Casa Patricia Simonetti dalla quale per esser mancatti li maschi e femine, tutta la Giurisdizione sudetta passò in Casa degli Conti Coronini, divisa in quelli di Quisca possessori di S. Andrea, in quelli di Ölperch possessori di S. Pietro e delle due Vertoiba e finalmente negli altri di Cronperch quella di S. Rocco, da quali fu cessa — titolo oneroso emptionis — respective, nell'anno 1679 alli eredi del q.m. Bar. Andrea Sembler ut in D., et il residuo della medema nel 1722 ai miei Autori ut in E.

Dal giorno di tal cessione in poi, tanto dalli miei antenatti quanto da me come legittimo possessore, s'ha sempre esercitato il gius giurisdizionale, con tutte le prerogative che graziosamente fui investito e nella maniera stessa che veniva conservatto dal primo investito Otten-see e che, doppo la divisione e smembramento di detta Giurisdizione, è statto godutto dalli passati ed attuali amembri possessori pro diviso di quella secondo i suoi confini determinatti in F.: posti secondo l'ordine della data stessa nell'anno 1647 li 14 7bre: emanatto in Graz ut in G.: e siccome la Giurisdizione di S. Rocco a me devolutta ed a me attualmente spettante è dalla parte di sopra, e compresa fra li confini motivatti nel sopra cit. F.: verso dall'oriente e mezzo giorno, et setentrione entro cui si comprendon li luoghi particolari di Staragora, Iscur, Beca, Camnisella e colli contigui, così sopra tutto questo distretto, senza alcuna legale e legittima turbazione ho esercitato tutto quel gius che in vigor del sudetto giurisdizionale Privilegio in C: a miei acquisti in D: et E, fu impartitto che mi costituissero in una legittima possessione conosciu ... eziandio con l'attestato in H, dal Gastaldo dal Paese stesso.

Per il che, premessa una tal informazione e del mio acquisto, e del continuatito possessorio del gius mio giurisdiziona-



La via Dreossi di Gorizia (oggi ridotta ad un tratto laterale della via Alviano) in una immagine precedente alla prima guerra mondiale. Essa funse da confine tra la città di Gorizia e la settecentesca Giurisdizione di San Rocco. (Collezione Simonelli).

le nella villa di S. Rocco come membro diviso da quella di S. Pietro, intendo che questa giurisdizione non possi venir smembrata ne alienata da miei posteri ed eredi ma rimanga nella famiglia sotto vincoli di perpetuo Fideicomisso e così ne transeat interinalmente ad extraneos, mi convien prostrarmi al sacro trono della M.V. con supplicarla umilissimamente acciò, si compiacca pro:

PRIMO, la sudetta mia Giurisdizione di S. Rocco, solamente confermata con tutte quelle prerogative in generale specificate nel grazioso privilegio concesso a Vincenzo Ernesto Otman in C: e vincollare sotto perpetuo Fideicomisso nei descendenti maschi in infinitum della mia famiglia, ed in mancanza di questi nelle femine pure in infinitum, cosichè estinta la mia discendenza dell'uno e dell'altro sesso, passar debba nella collaterale più prossima in infinitum, pure giachè secondo la mente de D. ...: etiam factum, et jurisdictio possint subieci Fideicomisso ad cuius confirmationem dal ... appunto nel suo trattato de Fideicomis Fam. Nob. Cap. 6 N° 243, mi viene suggerita la conferma dalla M.V. per maggior validità e fermezza del medemo.

SECONDO, che in questa mia giurisdizione di S. Rocco io venghi investito con nuova investitura sotto titolo di Baronato e che come solo io possa coll'autorità, placet ed investitura della M.V. sottoscrivermi, assieme con li miei eredi descendenti e collaterali Fideicomissari, BARONE DI S. ROCCO e che, come tale da tutti debba venir riconosciuto e la giurisdizione come Signoria a Baronato venir considerato e tenuto a quell'effetto poi.

TERZO, che specialmente venghin confermati in essa nuova investitura, respective tutti li diritti e prerogative giurisdizionali di pescha, cazia, privattiva, giudicatura in cause (civili e criminali) maggiore, super bona et personas jurisdictionalium, compresa eziandio, tanto nell'uno che nell'altro, la giudicatura delli nobili abitanti in detta mia giurisdizione di S. Rocco, come fu graciosamente concesso al primo investito nel Privilegio in Vincenzo Ernesto Otman, e così pure gracialmente confermar li confini del distretto giurisdizionale, si verso oriente che mezzogiorno e settentrione motivatti nella sopracitata specifica in F. relativa alla risoluzione in G.: dimodo che se in alcun tempo per il passato e di presente, tal giurisdizione di S. Rocco fosse stata pregiudicata nei suoi

diritti di caccia, pescha, criminal maggiore, giudicatura di Nobili o turbazioni di confini, in vigor di tal nuova investitura s'intende ogni atto pregiudizievole dichiarato invalido, cassato e nullo, con quello che il gius giurisdizionale debba restar nel suo pieno vigore et osservanza, con ordine alli Cesarei Regi Rappresentanti della M.V. di dovermi mantenere e proteggere nell'esercizio e possesso di quelli.

QUARTO, finalmente suplico che per maggior mia cautella e de miei posteri venghi dalla M.V. ordinata una nuova imposizione o sia rinovazione delli sudetti confini in C: ed F: ad perpetuam memoriam coll'assistenza del suo Fiscale di Gorizia con ordine pure al medemo che in caso che da qualche vicino mi venisse fatto qualche atto turbativo fra il distretto di detti confini, o tentativo di pregiudicarmi nell'esercizio de miei diritti giurisdizionali, pescha, cazia, giudicatura di Nobili, criminal maggiore, e denunciandole io o i miei eredi, tal sorte di violenze turbative, sia in obbligo di accettar la difesa il Advocatus Principis nel Contado di Gorizia.

Con ciò io e miei posteri riconosceremo dall'alta munificenza dell'Maesta Vostra il mio e suo stabilimento nella guisa appunto che riconoscano e riconoscano essi l'origine ed ingrandimento de miei e loro Antenati e perciò spero che possa per clementisimità graciarmi in tutti li punti del mio suplicatto, offerendomi di non risparmiar fatica in ciò che avessi l'onore d'impiegarmi in servizio sovrano, siccome seguitando le pedate de predecessori mi giova sperare dai miei posteri. Con che umilmente inchinandomi al sacro trono mi protesto della Sacra Ces. Reg. M. Vostra.

Umilissimo e fedelissimo sudito
Giò: Andrea Barone Sembler

Tergo: Alla Sacra Cesarea Maestà di Maria Teresa Imperatrice de Romani Regina d'Ungheria e Boemia Archiduchessa d'Austria ... Umilissima supplica di me Gio: Andrea Barone Sembler per ... supplicata rinnovazione d'investitura.

Il 24 marzo 1774, il barone Giovanni Andrea de Sembler scriveva all'Eccelso Cesareo Regio Supremo Capitaniale Consiglio delle Unite Principate Contee di Gorizia e Gradisca, chiedendo che «venghi ordinata la pubblicazione dell'annessa Clementissima Conferma di Diploma, e rispettiva intimazione della

stessa al Cesareo Regio Fisco». Il testo del «riverente memoriale» è il seguente:

Eccelso Cesareo Regio Supremo Capitaniale Consiglio

Finalmente doppo una lunga sollecitudine mi è riuscito d'ottenere il Sovrano Diploma confermativo de Diritti Giurisdizionali della Signoria di S. Rocco, con il titolo di Barone della medema, e confermazione de Confini relativamente al Privilegio Otman, come meglio rillevasi dall'annessa autentica copia estratta dal mio Originale, che rassegnò a quest'Eccelso Cesareo Regio Supremo Capitaniale Consiglio, a cui senz'altro sarà già stata trasmessa da Superiori Canali una consimile, e siccome a me preme che questa Clementissima Conferma venghi de more pubblicata, ed intimata al Cesareo Regio Fisco ad effetto; così supplico quest'Eccelso Consiglio à compiacersi d'ordinare la pubblicazione de more, e rispettiva intimazione, mentre con tutto il rispetto mi dichiaro.

Di quest'Eccelso Cesareo Regio Supremo Consiglio

Divotissimo Servitore
Giò: Andrea Bar: Sembler

Il riconoscimento, faticosamente ottenuto dal Sembler una ventina d'anni dopo la sua supplica del 1753 (verosimilmente non senza l'esborso di cospicue somme di danaro, versate a più riprese alla Camera Imperiale), si concretò con la concessione di un lungo Diploma della Sovrana, con il quale furono sostanzialmente accolte tutte le richieste a suo tempo avanzate.

L'interessante documento, oggi custodito (in copia notarile) all'Archivio di Stato di Trieste (bibl. 21) venne redatto in lingua tedesca.

Esso è stato trascritto (dagli originali caratteri gotici settecenteschi alla più leggibile forma tedesca che qui presentiamo) dalla gentile Signora Herta Brass Devetak di Gorizia.



Maria Theresia p.p.

Bekennen ofentlich Kraft dieses Briefs, und thun Kund jedermännlichen für Uns, Unsere Erben, und Nachkommen: demnach Wir durch Unseren Lieben ge-

treuen Andre Freyherrns v. Sembler dahin bitlichen angelanget worden, daß Wir in allermildester Ruksicht auf den, denen Gebrüdern Christoph, Ambros, Wilhelm, und Georg Sembler an noch im vorigen Jahrhundert von Kaiser Rudolph den zweyten Seeligster Gedächtniß allergnädigst verliehenen, und von Ferdinando secundo glorwürdigsten Angedenkens bestätigten Adels-Brief mit beygelegtem Praedicat von Scharfenstein, wie nicht minder auf die von Ambrosio Sembler, als geheimen Secretario in Unseren Erzherzogthum Oesterreich unter der Ennß durch 25. Jahre, und von Johann Andre Sembler, als Hauptmann zu Flitsch durch 15. Jahre erwiesener getreue, und eifrige Dienste, vermög welchen ersterer einer ehrsamen Convocation zu Görz anno 1627, als Landes-Mitglied ist einverleibet, der zweyte aber nicht nur anno 1665. zum Landmann in Kärnthen erhöht, sondern ferners von wäyländ Kaiser Leopold Maitt seeligster Gedächtniß anno 1668. mit dem Freyherrn, Titl des heiligen römischen Reichs begnadet worden, und endlich in gnädigster Erwegung deren von seinem leiblichen Vater Julio Felice, als Vorstehern der Hauptmannschaft Flitsch, und von ihme Supplicanten sowohl in Herzogthum Kärnthen, als in der Grafschaft Görz, als Aßeßor geleisteten treü gehorsamsten Diensten, allernädigst gernhethen:

ERSTENS die von Kaiser Ferdinando secundo dem Vincenz Ernesto Ottmann de Ottensee, und Römershausen eigentümlich verliehene, nach Erlöschung dessen Familie, an das Görzerische Patricier Hauß Simonetti, und von diesem auf die Grafen Coronini v. Cronberg gediehene, sodann aber zum Theil anno 1697, und endlich 1722 von dem Baron Semblerischen Hauß Titulo oneroso emptionis an sich gebrachte-annoch wirklich besizende Jurisdiction v. St: Rocco in der Grafschaft Görz, mit allen in dem hierüber obgedacht ersten darinnen investirt gewesten Vincenz Ottmann ertheilten Privilegio enthaltenen Vorrechten nicht allein neüerdigen zu confirmiren, sondern auch durch allerhöchst Unser landesfürstliche Vollmacht für ein ewiges seinen männlichen Descendenten, in deren Ermanglung denen weiblichen, in Abgang aber ein, und der anderen, jederzeit in der nächsten collateral. Linie zugehöriges Fideicommissum allergnädigst zu erklären. Dann

ZWEYTENS: Ihn respectu dieser seiner Jurisdiction mit einer neuen Investur unter ihn Namen eines Baronats dergestalt zu begnaden, daß er mit allerhöch-

ster Verwillig- und Beangenehmung sowohl sich, als auch künftighin seine Fideicommissarische Erben in descendenti, et collateralis Linea mit dem Titul Baron von St: Rocco unterschreiben dürfe, auch von männiglich hiervon erkenne, und diese Jurisdiction für eine Herrschaft, und freyherrlichen Siz angesehen werden sollte.

DRITTENS: in besagt neuen Investurs-Instrumento hauptsächlich alle Gerechtigkeiten, und Vorrechten des Fischens, des Jagd-Privativi, der gerichtlichen Erkenntniß in Causis civilibus, et criminalibus über die Güter und Personen aller auch adelichen in besagter Jurisdiction von St. Rocco befindlichen Insaßsen /: von solcher in obangeführten von dem erst investirten von Ottmann erhaltenen Privilegio ertheilet worden :/ zu confirmiren, mit folgenden die Grenzen erdeüter Jurisdiction neüerdigen zu bestätigen, und also alle dieser Confirmation zuwider laufende Actus, als ungültig zu verwerfen, und nichtig zu erklären, mit weiterem allergnädigsten Befehl an Unsere jeweilige Repraesentanten, ihme Baron von Sembler, und seine Nachkömmlinge in diesen ihren Rechten bestens hand zu haben und zu schützen. Endlichen

VIERTENS: zu sein, und seiner Nachkömmlingen mehreren Sicherheit nicht nur eine neue Reconfirmirung erdeüter Grenzen mit Beyhilff des Fiscalen zu Görz zu verordnen, auch sothanem Fiscalen aufzutragen, im Fall er Freyherr v. Sembler, oder seine Erben in ihn Bezirk gedach-

ten Confinen, oder seinen obigen Gerechtsamen von jemanden gestörret werden sollten, auf allmalig bestehende Anzeige deren Vertretung, und Handhabung in Rechten, als Advocatus Principis auf sich zu nehmen, sondern ihn auch beynebens über alle obangesuchte allergnädigste Verleihungen mit einem ordentlichen Diplomate allermildest zu versehen.

Als haben Wir hierauf, und in gnädigster Ansehung der vorangezogenen sowohl durch ihn Johann Andre Freyherrn von Sembler, als durch seine Voreltern Unserem lobl. Erzhauffe Oesterreich zu Unserem allerhöchsten Wohlgefallen erwiesenen nützlichen, und getreuen Diensten und hierdurch erworbenen besonderen Meriten, Uns allergnädigst entschlossen, mehrgedacht seiner allerunterthänigsten Bitte folgender Maßen zu willfahren. Thun das auch aus landesfürstlicher Macht hiemit wißentlich in Kraft dieses Unseres offenen Briefs, und meinen, sezen, ordnen und wollen, daß er Johann Andre Freyherr von Sembler, und alle seine Erben, und Erbens-Erben anfangs erwehnte dem Vincenz Ernesto Ottmann v. Ottensee, und Römershausen zu erst verliehene, so fort an das Simonetische, dann auf das Graf Coroninische Hauß gediehene, endlich von seiner Familie titulo oneroso emptionis erhaltene, und annoch wirklich besizende Jurisdiction St. Rocco /: jedoch in so weit er sich in dessen ruhigen Besiz befindet, auch mit Niemand in Ansbruch verfangen ist :/ mit allen Gerechtigkeiten, und Vorrechten, des Fischens, des



Il colle del Rafut in una immagine risalente alla prima guerra mondiale. Ad esso si fa riferimento nel contratto stipulato nel 1697 fra le famiglie Coronini e Sembler. (Collezione Simonelli).

Jagd-Privativi, wie er solches bey Verkaufung der Görzerischen Jagden käuflich an sich gebracht, der gerichtlichen Erkenntniß in *causis civilibus, et criminalibus*, über die Güter, und Personen aller auch adelichen in besagter Jurisdiction St. Rocco befindlichen Insaßen mit Ausnahm denen von einer ehrsamten Versammlung angenommenen Landleüthen des Herren- und Ritterstandes Unserer Rätthe, und anderen in Unseren sowohl civil als Cameraldiensten stehender Beamten, so Unserer Görzerischen Landeshauptmannschaft unterworfen bleiben, und endlichen mit allen mehr gedachten erste Investirten v. Ottmann in Anfangs angedeut seinem Privilegio, welches Wir mit gegenwärtigem Diplomate in Ansehung der Jurisdiction St. Rocco jetzt gehörtermassen in allen und jeden bekräftiget und confirmiret haben wollen, allergnädigst ertheilten Rechten, Vortheilen, und Freyheiten innen haben, nuzen, und genüßen sollen.

Wir gestatten auch ferners, daß er Johann Andre Freyherr v. Sembler aus vorbemelter Jurisdiction nach seinem eigenen Antrag, jedoch gegen Beobachtung desjenigen, was wegen denen Fideicommissen in denen Görzerischen Rechten verordnet ist, ein perpetuum Fideicommissum, welches jederzeit auf seine männliche Descendenz, in deren Ermanglung auf die weiblichen, in Abgang aber ein, und anderen allemal auf die nächste collateral Linie fallen solle, constituiren, und obschon mehrbesagte Jurisdiction zu einer förmlichen Baronie, ohne Freyherrlichen Siz nicht erhoben werden kann, so bewilligen Wir jedoch, daß sowohl er Baron Sembler, als seine erstgemeltemassen Ihme in der Jurisdiction St. Rocco nachfolgende fideicommissarische Erben sich Barone di St. Rocco nennen und schreiben können, und mögen. Wobey auch demselben gestattet wird, eine reconfnation sothaner Jurisdiction, mit Zuziehung des Görzerischen fiscalen, jedoch auf eigene Unkosten, und gegen ihme rechtmäßig vorzunehmen, daß sodann er dieses alles von altermänigl ungehindert, doch Uns und Unseren Nachkommen an Unserer landesfürstl'-Hoheit, und Gerechtigkeit auch andern an ihren vorhero erhaltenen Jurisdictional-Rechten, und Gerechtigkeiten, so viel von Uns, oder Unsern Vorfahrern rechtmäßig, und erweislich erlanget worden, nichts benohmen: Wie sich dann weder er, Freyherr v. Sembler, noch seine Erben, oder derenselben Erbens-Erben nicht unterstehen sollen, ein mehreres, als ihnen diesfals obstehenden Unser allermildest beschehrnen Con-

cession, und Bewilligung gemäß, eingeräumt worden, zu üben oder zu gebrauchen, dagegen auch weder Unsere jezige, noch künftige Hauptleüte, oder Landeshauptmannschaft zu Görz sich anzumassen, ihme Freyherrn v. Sembler, oder seinen Beamten, wider dieses Unser landesfürstliches Diploma in wenigsten einzugreifen, zu handeln, oder zu turbiren.

Weßwegen Wir auch schlüßlichen allen, und jeglichen Unseren jezigen, und künftigen Nachgesezten Landes-Obrigkeiten, Raths- und Gerichts Stellen, Landeshauptleüten, Landesobristen, Vitzdommen, Vögten, Verwesern, Fiscalen, Pflegern, Amtleuthen, Schultheißen, Burgern, Gemeinden, und sonst allen andere Geist- und welt'Obrigkeiten, Gerichten, auch Unterthanen, und getreuen, insonderheit aber Unseren jezigen und künftigen Hauptleüten, Verwaltern, und Unserer Landeshauptmannschaft zu Gorz hiemit gemeßen, und ernstlich gebiethen mit diesem Brief, und wollen, daß Sie oft widerholten Freyherrn v. Sembler, und alle seine Erben, und Erbens-Erben in Ewigkeit bey obberührter Fideicommissischen Jurisdiction zu St. Rocco, in so weit er sich in dessen ruhigen Besiz findt, und mit Niemand in Anspruch verfangen ist, auch gegen Beobachtung desjenigen, was wegen denen Fideicommissen in denen Görzerisch'-Statutis verordnet ist, wie nicht minder bey derselben Recht, Gerechtigkeiten, guten Gewohnheiten, und Freyheiten in allen, wie solche der Ottmannis'-Familie seynd verliehen, und von selber jederzeit administriret, geführt, und genoßen worden, und endlichen bey dem ihnen ferners verliehenen Befug sich Baron di St. Rocco zu nennen, und schreiben, in- und außerhalb Gerichts vestiglich schützen, und handhaben, dawider nicht tringen, bekümeren oder beschwören ihnen außer ihr Appellation in Civil-Sachen alein, keinen Eingrif oder Hinderniß thun, noch das jemand andern zu thun gestatten, auf keine Weiß noch Weg, sondern ihme vielmehr, so oft es die Noth erfordert, auf sein und der seinigen gebührendes Ansuchen, allen Vorschub, Hilf, und Beystand unweigerl. gegen männiglich leisten, als lieb einem jeden ist, Unser und Unserer Erben, und Nachkommen schwäre Ungnad und Straf, und darzu eine Pöen, neml: 60 Mark lothiges Golds, zu vermeiden, die ein jeder, so oft er freventl. darwider handlete. Uns halb in Unsere Kammer, und den anderen halben Theil dem beleidigten, und dessen rechtmäßigen Erben unnachläßl. zu bezahlen verfallen seyn solle.

Das meinen Wir ernstlich mit Urkund dieses Unseres mit dem anhangenden Unseres k.k. landesfürstl. Insiegl gefertigten Briefs, der gegeben ist in Unserer Haupt und Residenz Stadt Wien den 30. Oktober 1773.

Collationirt und ist vorstehende Abschrift dem bey der Kais. Königl. Böhmisch- und Oesterreichischen Hof-Kanzley Registratur aufbewahrten original Concept in allem gleichlautend befunden worden.

Wien, den 30 octobris 773
 Mariophilus v. ...
 K.K. Böhm. und Österreich.
 Hof. Kanzley Registrator

Conclusione

Con la morte di Maria Teresa (1780), per i baroni Sembler venne a riproporsi il problema (tanto faticosamente superato negli anni precedenti) del rinnovo delle prerogative signorili sui loro feudi.

Infatti, nel 1784, Giovanni Andrea Sembler si rivolse all'imperatore Giuseppe II, chiedendo il rinnovo delle investiture.

Una lettera (sotto forma di copia) riguardante una parte dei feudi della famiglia Sembler è stata ritrovata fra gli atti custoditi all'Archivio di Stato di Trieste (bibl. 22). La sua trascrizione è la seguente:

Maestà

Il sottoscritto umilmente supplica acciò li venghi gratiosamente data l'investitura de Feudi dal medemo posseduti, l^{mo} perchè egli è legitimo successore dell'Investiti con anteriori investiture e possesso delli Feudi apparenti dalle Fassioni annesse in vigor d'investitura, decreto 12 7bris 1631, transazione 30 7bris 1675, decreto 23 marzo 1669, investitura 3 marzo 1693 ed altra 15 aprile 1715.

Gorizia, li 21 dicembre 1784

Gio. Andrea Lib. barone
 Sembler

Non conosciamo il tenore della risposta (che probabilmente nemmeno ci fu). Sappiamo invece che l'11 ago-

sto 1788 Giuseppe II emise un aulico decreto che aveva per oggetto la progressiva concentrazione delle giurisdizioni. Dell'ottantina di «giudizi locali» fino allora attivi nelle Contee di Gorizia e Gradisca potevano continuare a sussistere (sia pure con talune limitazioni ed innovazioni) solamente quindici.

La giurisdizione di San Rocco dei baroni Sembler era destinata a passare alle dipendenze di una cosiddetta giurisdizione centrale che si identificava con il Magistrato di Gorizia.

Dopo la morte dell'imperatore Giuseppe II, avvenuta nel 1790, salì al trono Leopoldo II, il quale mostrò in più occasioni di non condividere l'indirizzo radicale assunto dalla politica del fratello. Leopoldo II, con un suo particolare decreto aulico (del 6 agosto 1792) riguardante ancora la concentrazione delle giurisdizioni, corresse il sistema vigente, elevando da quindici a diciassette il numero dei giudizi locali.

Rientrarono così in attività i giudizi delle Signorie di «S. Daniele e Ranziano» e quella di «Grafenberg» che divennero il centro di due vasti distretti giurisdizionali comprendenti l'intero territorio circostante la città di Gorizia.

La giurisdizione di San Rocco, già dipendente dal Magistrato civico (poi abolito), venne allora assorbita dalla giurisdizione centrale di Grafenberg.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che stavano inesorabilmente avanzando quei «tempi nuovi» che videro l'arrivo di Napoleone.

Il vento della rivoluzione francese che egli trascinava con sé, si ripercosse sull'intera Europa, determinando

— anche dopo la restaurazione — la cancellazione di gran parte dei sistemi amministrativi e giudiziari di origine feudale.

Si crearono in tal modo le premesse per la formazione di uno stato austriaco più evoluto, ed in esso, di un più moderno Comune di Gorizia.

Nel 1814 San Rocco fu ceduto parzialmente e nel 1832 completamente alla città di Gorizia, divenendone in tal modo uno dei suoi borghi più genuini e caratteristici.

Il sogno dei Sembler di protrarre «in infinitum» i loro privilegi feudali sulla Comunità di San Rocco era ormai tramontato per sempre.

NOTE

(1) Dal termine «rabotta», da mettere in relazione alla parola tedesca «Arbeit», oltreché alle voci latine «robur» e «labor», sono anche scaturiti i moderni termini di «robòt» (automa, uomo meccanico, apparecchio automatico, etc.) e «robotica» (la relativa scienza). In un suo dramma utopistico, lo scrittore ceco Karel Čapek ha indicato con la parola «robota» (lavoro) degli uomini artificiali che agiscono come operai.

(2) La battaglia di Kanizsa (Canissa) qui citata non va confusa con un precedente assedio (1601) posto alla medesima città (di cui si erano impadroniti i turchi) e conclusosi tragicamente per le forze cristiane. Ebbero allora a distinguersi il nobile Giovanni Coronini (morto nel 1612), colonnello di un reggimento di cavalleggeri (che aveva arruolato a sue spese) ed il colonnello di fanteria Dionisio Chiesa (comandante delle milizie urbane di Gorizia) deceduto per le ferite riportate nel conflitto.

(3) Archivista paleografo, addetto all'Archivio Arcivescovile di Gorizia.

(4) Forse perché nella sua famiglia si era ormai perso l'uso della corretta lingua tedesca.

(5) È interessante notare che nel Diploma di Maria Teresa, redatto in tedesco, il titolo concesso di «Barone di San Rocco» viene citato solo in lingua italiana.

BIBLIOGRAFIA

(1) Dorsi P.: «Il sistema dei giudizi locali nel Goriziano tra XVIII e XIX secolo». Quaderni Giuliani di Storia, N. 1, 1983.

(2) *ibidem*.

(3) *ibidem*.

(4) Czoernig C.: «Gorizia la Nizza Austriaca. Il Territorio di Gorizia e Gradisca». Ediz. a cura della Cassa di Risparmio di Gorizia, 1987, pag. 762.

(5) Czoernig C., Op. cit., pag. 745.

(6) Morelli C.: «Istoria della Contea di Gorizia». Tipog. Paternolli, Gorizia 1855. Ediz. a cura della Cassa di Risparmio di Gorizia, 1972. Vol. II, pag. 161.

(7) Czoernig C., Op. cit., pag. 685.

(8) Czoernig C., Op. cit., pag. 687.

(9) Castellini Cav.: «Catalogo Alfabetico indicante l'aggregazione alla Nobiltà patrizia delle diverse famiglie nobili», Gorizia 1792.

(10) Schviz von Schvizhoffen Ludwig: «Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca». Druck von Karl Gerold's Sohn in Wien, 1904.

(11) Czoernig C., Op. cit., pag. 687.

(12) Archivio di Stato di Trieste, Atti Feudali Antichi, Busta XVIII (18), Fasc. 141.

(13) Archivio di Stato di Trieste, *ibidem*.

(14) Archivio di Stato di Trieste, *ibidem*.

(15) Archivio di Stato di Trieste, *ibidem*.

(16) Chiesa W.: «Il Brodis di San Roc» in *Borc San Roc*, N. 1, Gorizia, novembre 1989.

(17) Chiesa W.: «San Rocco: anno 1790» in *Borc San Roc*, N. 2, Gorizia, novembre 1990.

(18) Spangher L.: «Giurisdizione e contenzioso», in *Borc San Roc*, N. 2, Gorizia, novembre 1990.

(19) Archivio di Stato di Trieste, *ibidem*.

(20) Archivio di Stato di Trieste, *ibidem*.

(21) Archivio di Stato di Trieste, *ibidem*.

(22) Archivio di Stato di Trieste, *ibidem*.